



ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione degli interventi di prova di trazione e valutazione di stabilità di alberature lungo Via della Scomenzera.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 7, 14, 20,21 del Decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024 n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

CONSIDERATO il Decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante



l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA: l'Ordinanza n. 150/2009 in data 21 dicembre 2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'Ordinanza n.150/2009 del 21 dicembre 2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1298 del 04 aprile 2025;

VISTA: la nota del 08 luglio 2026, assunta al protocollo Autorità di Sistema Portuale MAS n. 16254 in pari data con la quale la Cooperativa Sociale Giotto, con sede in Via Vigonovese, 111 - 35127 Padova (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 00246620280, nell'ambito degli interventi di valutazione di stabilità di alcune alberature, ha presentato la modifica temporanea della circolazione lungo Via della Scomenzera;

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Venezia interessata dagli interventi e relativi apprestamenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Il giorno 16 luglio, nelle aree portuali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale e, nello specifico, lungo Via della Scomenzera, verranno eseguiti interventi di prova di trazione e di valutazione della stabilità di alcune alberature.

A tal fine, è autorizzata la modifica temporanea della viabilità mediante il restringimento parziale e temporaneo della carreggiata, per esigenze di sicurezza e operative, connesse ai suddetti interventi. L'occupazione delle aree da parte dell'Impresa incaricata degli interventi avverrà interessando i tratti di carreggiata progressivamente individuati in funzione dell'avanzamento delle operazioni, per l'intero sviluppo di Via della Scomenzera.

Durante le operazioni che comporteranno l'occupazione parziale della carreggiata, l'esecutore degli interventi dovrà garantire in ogni caso il regolare transito veicolare e provvedere alla delimitazione delle aree di intervento mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.



Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e della circolazione veicolare, l'esecutore degli interventi potrà avvalersi, ove necessario, di movieri e/o di impianti semaforici temporanei (lanterne semaforiche) per la regolazione del traffico.

Limitatamente alla fase delle prove di trazione, qualora i referenti in campo della Cooperativa Sociale Giotto ne ravvisino la necessità per motivi di sicurezza, è disposta la chiusura temporanea di Via della Scomenzera per un periodo stimato di circa 20 minuti, con conseguente interdizione della circolazione veicolare, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi.

Durante tale fase, fin dalle operazioni di predisposizione degli apprestamenti e per l'intera durata degli interventi, l'esecutore è tenuto a garantire la chiusura totale della carreggiata, con interdizione al traffico veicolare. Lo stesso dovrà inoltre provvedere alla delimitazione e alla messa in sicurezza delle aree di intervento mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché all'adozione di tutti gli apprestamenti necessari (quali barriere, recinzioni e ogni ulteriore dispositivo di protezione previsto dalla normativa vigente).

Nell'area di cantiere che verrà progressivamente delimitata sono vietati l'accesso, la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per i mezzi e il personale della Cooperativa Sociale Giotto e della Cooperativa Sociale Demetra impiegati nelle lavorazioni.

I divieti previsti nel presente articolo non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, della Guardia Costiera e dei servizi di emergenza e soccorso che procedano con dispositivi luminosi e acustici in funzione. In tale eventualità, gli interventi di prova dovranno essere immediatamente sospesi per consentire il transito in condizioni di sicurezza dei mezzi di emergenza.

ARTICOLO 2 - Prescrizioni per l'esecutore dei lavori

La Cooperativa Sociale Giotto ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

- rispettare le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante "Cantieri temporanei o mobili", nonché ogni ulteriore disposizione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisporre, prima dell'inizio degli interventi, la segnaletica stradale temporanea prevista dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal disciplinare tecnico vigente, provvedendo alla delimitazione e alla messa in sicurezza delle aree di intervento e alla



corretta segnalazione del cantiere e dell'eventuale impianto semaforico temporaneo;

- garantire che ogni restringimento della carreggiata o modifica della viabilità sia adeguatamente presegnalato e segnalato mediante idonea cartellonistica temporanea, conforme alla normativa vigente;
- impiegare, ove necessario, movieri adeguatamente formati per la regolazione del traffico e la gestione in sicurezza delle interferenze tra la circolazione e le attività di cantiere e, qualora venga installato un impianto semaforico temporaneo, assicurarne il corretto funzionamento per l'intera durata degli interventi;
- segnalare tempestivamente la presenza di aree di cantiere, macchine operatrici, materiali, attrezzature o di qualsiasi altro ostacolo che possa costituire pericolo o intralcio alla regolare e sicura circolazione veicolare e pedonale;
- garantire che tutto il personale operante sulla sede stradale, compresi gli eventuali movieri, sia dotato ed utilizzi dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità conformi alla normativa vigente;
- mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata delle attività, la segnaletica stradale temporanea e gli altri dispositivi di sicurezza adottati, provvedendo alla loro costante sorveglianza, manutenzione, sostituzione o ripristino qualora risultino danneggiati, rimossi o comunque inefficaci;
- provvedere, al termine degli interventi, alla completa rimozione della segnaletica temporanea e di ogni altro apprestamento di cantiere, ripristinando lo stato dei luoghi e la normale disciplina della circolazione;
- qualora le lavorazioni comportino la necessità di mantenere liberi gli stalli di sosta presenti nelle aree interessate dall'intervento, provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e della normativa vigente;
- provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di eventuali danni arrecati alle infrastrutture stradali, ai manufatti, alle pavimentazioni, alla segnaletica, agli impianti e agli arredi presenti nell'area interessata dagli interventi, senza alcun onere a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:



- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia dal giorno 16 luglio ore 08.00 e finiranno di produrre i suoi effetti il giorno 16 luglio alle ore 18.00

Qualora, per condizioni meteorologiche avverse o per sopravvenute esigenze tecniche od operative non prevedibili, non sia possibile eseguire le attività nella giornata del 16 luglio, la presente Ordinanza conserverà la propria efficacia, con le medesime modalità e prescrizioni, anche nella giornata del **17 luglio**, nella medesima fascia oraria, senza necessità di adozione di un ulteriore provvedimento.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Estensore|SIC| DEM

IL SEGRETARIO GENERALE

290

Dott. Roberto Mantovanelli

Allegato: Planimetria area di intervento